SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

Ministero dell'ambiente

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1997.

Modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia.

98A0218

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1997, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

98A0353

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1997.

Nomina del sindaco di Roma a commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede la nomina di commissari straordinari del Governo per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali;

Considerato che tra due anni la città di Roma sarà chiamata ad ospitare tutte le più importanti celebrazioni del Grande Giubileo dell'anno 2000 e che in preparazione di tale eccezionale evento l'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ha previsto la predisposizione di un «piano degli interventi», di competenza di diverse amministrazioni pubbliche;

Considerato che numerosi interventi, di particolare rilevanza e complessità, sono localizzati nella città di Roma e che per la loro completa e tempestiva realizzazione è necessario un efficace coordinamento operativo delle amministrazioni coinvolte;

Ritenuto che, fermi i poteri di vigilanza del Ministro dei lavori pubblici di cui all'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è indispensabile assicurare:

a) il raccordo temporale dei vari interventi;

b) la soluzione delle possibili interferenze operative tra i cantieri di più interventi, in particolare nelle aree delle basiliche maggiori e nel centro storico della città;

c) il coordinamento operativo tra i cantieri per la realizzazione degli interventi inclusi nel piano, quelli relativi ad altre opere infrastrutturali di competenza delle diverse pubbliche amministrazioni, ivi comprese le ordinarie attività di manutenzione urbana, e quelli delle imprese di pubblici servizi o anche di iniziativa privata autorizzati dall'amministrazione comunale;

d) l'armonizzazione delle esigenze operative dei cantieri con quelle preminenti e quotidiane della comunità locale, in particolare per il funzionamento dei servizi a rete e dei servizi alla persona e per il rispetto delle norme di prevenzione dell'inquinamento acustico, della sicurezza e della salubrità dell'ambiente;

Considerato, altresì, che il citato art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ha previsto inoltre la realizzazione di un «piano dell'accoglienza» per il Giubileo;

Ritenuto che, anche sotto quest'ultimo profilo, è opportuna un'azione di coordinamento operativo dei servizi di accoglienza predisposti dalle pubbliche amministrazioni, in relazione alla previsione dei flussi di pellegrini, al fine di assicurare l'equilibrata disponibilità dei servizi medesimi tanto ai pellegrini quanto alla comunità locale;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità, per il perseguimento delle finalità sopra richiamate, di nominare un commissario straordinario del Governo al fine di assicurare il coordinamento operativo alla preparazione e alla gestione degli interventi localizzati nel territorio del comune di Roma del Grande Giubileo dell'anno 2000 e di individuare per tale nomina il sindaco di Roma, allo scopo di consentire il raccordo delle competenze del commissario straordinario del Governo con quelle che ordinariamente competono al sindaco a norma delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 23 marzo 1993, n. 81;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 dicembre 1997;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sindaco di Roma è nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma, di seguito denominato commissario straordinario, con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il commissario straordinario assume le funzioni dalla data del presente decreto e dura in carica fino al 30 giugno 2001.

3. Al commissario straordinario, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e nell'ambito delle deliberazioni della commissione per Roma Capitale ai sensi del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è affidato il coordinamento dei soggetti

titolari di interventi localizzati nel territorio del comune di Roma, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) formulare al Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane proposte di rimodulazione del piano degli interventi, anche relative alla priorità delle iniziative, nonché alle possibili intese e collaborazioni con la regione Lazio, la provincia di Roma e le altre amministrazioni locali interessate, per le attività e i servizi di loro competenza;

b) proporre le misure organizzative e procedurali necessarie alla tempestiva realizzazione di tutti gli adempimenti per il Giubileo;

c) coordinare le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi al fine di prevenire e risolvere possibili interferenze operative tra i diversi cantieri, in particolare nelle aree delle basiliche maggiori e nel centro della città;

d) assicurare il coordinamento operativo tra i cantieri degli interventi inclusi nel piano, i cantieri relativi ad altre opere infrastrutturali di competenza di pubbliche amministrazioni, ivi comprese le ordinarie attività di manutenzione urbana, i cantieri delle imprese di pubblici servizi e quelli di iniziativa privata autorizzati dall'amministrazione comunale;

e) armonizzare le esigenze operative dei cantieri con quelle preminenti e quotidiane della comunità locale, in particolare per il funzionamento dei servizi a rete e dei servizi alla persona e per il rispetto delle norme di prevenzione dell'inquinamento acustico, della sicurezza e della salubrità dell'ambiente, curando anche il profilo della corretta informazione e della trasparenza delle procedure;

f) coordinare le attività previste dal «piano dell'accoglienza» di cui al citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, anche con riferimento al programma complessivo delle manifestazioni e delle iniziative concomitanti;

g) assicurare l'attuazione delle indicazioni della commissione mista tra lo Stato italiano e la Santa Sede, agevolando la corrispondenza logistica e temporale tra le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche italiane e gli interventi a cura della Santa Sede o della diocesi di Roma.

4. Il commissario straordinario rivolge alle amministrazioni competenti le direttive e le indicazioni operative necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo di cui al comma 3.

5. Le amministrazioni statali interessate sono tenute a fornire le informazioni e i documenti richiesti e ad assicurare collaborazione al commissario straordinario, nell'ambito e per le finalità del presente decreto.

6. Il commissario straordinario promuove la convocazione di conferenze di servizi ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal presente decreto.

7. Il commissario straordinario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione.

Art. 2.

1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato di coordinamento costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comitato di cordinamento coadiuva il commissario straordinario nella definizione delle indicazioni operative di sua competenza. Il comitato è presieduto dal commissario straordinario ed è costituito dai seguenti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) dal prefetto di Roma;

b) dal direttore dell'Ufficio per il programma di Roma Capitale;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

e) da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

f) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

g) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione;

h) da un rappresentante del Ministero della difesa;

i) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

l) da un rappresentante del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

m) da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

n) da un rappresentante della regione Lazio;

o) da un rappresentante della provincia di Roma;

p) da un rappresentante del comune di Roma;

q) da un rappresentante dell'Agenzia romana per la preparazione al Giubileo.

3. Il comitato di cui al comma 1 può essere integrato da esperti, in numero non superiore a cinque, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del commissario. Il comitato può altresì invitare a proprie riunioni rappresentanti di amministrazioni, aziende ed enti pubblici, società a partecipazione pubblica, società concessionarie di pubblici servizi responsabili di interventi inclusi nel piano per il Giubileo ovvero di altri rilevanti interventi infrastrutturali per la città di Roma, nonché della preparazione e gestione di servizi per il Giubileo.

4. A norma dell'art. 20, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, il commissario straordinario è chiamato a partecipare al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di favorire il coordinamento della preparazione e la gestione dei servizi di sicurezza per il Giubileo.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario si avvale di una segreteria istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle strutture dell'Ufficio per Roma Capitale e, previa intesa con il comune, degli uffici di quest'ultimo. Può altresì avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione al Giubileo, di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dal piano per il Giubileo.

2. Il commissario straordinario può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di uno o più sub-commissari per il perseguimento di obiettivi determinati, sotto la sua direzione e responsabilità.

Art. 4.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il compenso del commissario straordinario e dei sub-commissari.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i compensi del commissario straordinario, dei sub-commissari e degli esperti di cui al comma 3 dell'art. 2, gravano sugli stanziamenti che saranno determinati dalla commissione per Roma Capitale nell'ambito dalla rimodulazione del piano degli interventi per il Giubileo, di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 12

98A0406

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 12 dicembre 1997.

Dichiarazione di eccedenza di personale del comune di Sant'Alessio in Aspromonte.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, in particolare l'art. 3, commi da 47 a 52;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 27 febbraio 1995, n. 112, recante la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali in data 3 marzo 1997 con il quale è stata conferita la delega al sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli ad emanare, tra l'altro, provvedimenti inerenti le procedure di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che il comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) con delibera consiliare n. 69 del 17 aprile 1997, ha determinato i carichi di lavoro e con delibera consiliare n. 89 del 5 giugno 1997 ha approvato la dotazione organica definitiva;

Vista la nota n. 16167/C.174 del 1° ottobre 1997 del Ministero dell'interno - Direzione centrale segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, con la quale è stata trasmessa copia della decisione della commissione centrale per gli organici degli enti locali del 30 luglio 1997, con la quale si ribadisce la validità della dotazione organica del comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria);

Considerato che con detta rideterminazione della dotazione organica sono state individuate una posizione di eccedenza nella sesta qualifica, profilo di istruttore amministrativo, due posizioni di eccedenza nella sesta qualifica, profilo di assistente all'infanzia, una posizione di eccedenza nella quinta qualifica, profilo di vigile urbano e una posizione di eccedenza nella terza qualifica, profilo di bidello;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 10722 dell'11 novembre 1997, con la quale in base all'art. 2, comma 4 del citato decreto n. 112/1995 è stato inviato alle rappresentanze sindacali il prospetto riepilogativo dal quale risultano le eccedenze;

Considerato che nei termini previsti dal comma 4, art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 27 febbraio 1995, n. 112, non sono pervenute osservazioni dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria;

Ritenuto necessario procedere alla dichiarazione delle eccedenze risultanti presso il comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria);

Decreta:

Art. 1.

Per effetto dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, a seguito della rideterminazione della dotazione organica secondo i carichi di lavoro è dichiarata l'eccedenza, nei ruoli del comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) di una unità, sesta qualifica funzionale, profilo di istruttore amministrativo, due unità, sesta qualifica funzionale, profilo di assistente all'infanzia, una unità, quinta qualifica funzionale, profilo di vigile urbano e una unità, terza qualifica funzionale, profilo di bidello, per un totale di cinque unità.

Il presente decreto è inviato per la registrazione alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 12 dicembre 1997

p. *Il Ministro:* BETTINELLI

98A0336

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 luglio 1997, n. **492.**

Regolamento recante norme sul trattamento economico del personale inviato in lunghe missioni all'estero ai sensi degli articoli 17, 21, 24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e, in particolare il suo articolo 24;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, contenente il regolamento di esecuzione della predetta legge 26 febbraio 1987, n. 49, e, in particolare, il suo titolo IV;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863, concernente il trattamento economico spettante al personale inviato in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Considerato il lungo tempo trascorso dall'emanazione del predetto decreto intermisteriale e, quindi, la necessità di rivederne le disposizioni in materia di trattamento economico in materia di trattamento economico spettante al personale di cui all'articolo 17 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in missione per periodi superiori a quattro mesi, così da:

diminuire il divario fra indennità di base riconosciute alla seconda e terza categoria;

realizzare una corrispondenza fra personale di livelli comparabili di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988;

evitare rilevanti disparità di trattamento fra personale impiegato nelle stesse sedi;

Ritenuto quindi:

di elevare da sei a sette il totale delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1.1 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988;

di rimodulare conseguentemente i tre livelli delle indennità di base riconosciute al personale di cui all'articolo 2 ed i cinque riconosciuti a quello di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Ritenuta la necessità di attenersi alle indicazioni fornite dal citato parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 7 aprile 1997, n. 003298;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il testo del punto 1) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 19 febbraio 1988, n. 863, è sostituito dal seguente:

«1) una indennità di base mensile così distinta secondo le seguenti categorie:

I - personale di qualifica non inferiore a dirigente generale ed altro personale equiparato	L. 215.000
II - dirigenti ed altro personale equiparato	» 195.000
III - nona qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato	» 175.000
IV - ottava qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato	» 155.000
V - settima qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato	» 125.000
VI - sesta e quinta qualifica funzionale del personale delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato	» 110.000
VII - personale civile delle amministrazioni dello Stato di qualifica inferiore alla quinta ed altro personale equiparato	» 95.000»

Art. 2.

1. Il testo dell'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per il personale di cui all'articolo 17, lettera *b)*, della stessa legge inviato in missione per periodi superiori a quattro mesi è costituita dalla somma delle seguenti componenti e si aggiunge alla retribuzione metropolitana di cui all'art. 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49:

1) una indennità di base mensile, pari a L. 195.000 per il primo livello di retribuzione, L. 175.000 per il secondo livello e L. 155.000 per il terzo livello;

2) una maggiorazione di sede pari al 36% dell'indennità di base moltiplicato per un coefficiente di sede indentico a quello fissato per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio.».

Art. 3.

1. Il testo della lettera *b)*, punto 1), dell'articolo 3 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 è sostituito dal seguente:

«*b)* una indennità di base mensile pari, a L. 195.000 per il livello A.1, L. 175.000 per il livello A.2, L. 155.000 per il livello A.3, L. 110.000 per il livello B, L. 95.000 per il livello C».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 luglio 1997

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1997
Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 31

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il titolo IV del D.P.R. n. 177/1988 è il seguente:

«*Titolo IV*

MISSIONE DI COOPERAZIONE».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 49/1987 è il seguente:

«Art. 17 *(Invio in missione)*. - 1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:

a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) personale a contratto di cui all'art. 12 e quello previsto dall'art. 16, comma 1, lettera *e)*;

c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal comitato direzionale».

Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Per il testo degli articoli 1 e 3 del D.I. n. 863 del 19 febbraio 1988, non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* né inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi, vedi nelle note agli articoli 1 e 3 di questo decreto.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del sopra citato D.M. n. 863/1988, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — L'indennità di servizio all'estero di cui all'art. 24, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 49, per il personale di cui all'art. 17, lettera *a)*, della stessa legge, inviata in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi nei limiti dei contingenti determinati ai sensi dell'art. 21 della stessa legge è costituita dalla somma delle seguenti componenti.

1) una indennità di base mensile così distinta secondo le seguenti categorie:

I - personale di qualifica non inferiore a dirigente generale ed altro personale equiparato	*L. 215.000*
II - dirigenti ed altro personale equiparato	*» 195.000*
III - nona qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato	*» 175.000*
IV - ottava qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato	*» 155.000*
V - settima qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato	*» 125.000*
VI - sesta e quinta qualifica funzionale del personale delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato	*» 110.000*
VII - personale civile delle amministrazioni dello Stato di qualifica inferiore alla quinta ed altro personale equiparato	*» 95.000*

2). da una maggiorazione di sede pari al 40,75% dell'indennità di base, moltiplicato per un coefficiente di sede identico a quello fissato per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio.

Ai fini della determinazione dell'indennità di cui al presente articolo, il decreto che dispone la missione stabilisce la classificazione di ciascun dipendente in una delle categorie sopra specificate basandosi sulle indicazioni fornite dall'amministrazione o ente di appartenenza circa i titoli e qualifiche professionali del dipendente».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 3 del sopra citato D.I. n. 863/1988, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 17, lettera *c)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 49, inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi nei limiti del contingente di cui all'art. 25, comma 1 della stessa legge, spetta il seguente trattamento economico ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso art. 26:

a) una retribuzione metropolitana mensile lorda distinta nei seguenti livelli secondo le diverse qualificazioni del personale:

A - personale munito di laurea o di altro titolo di studio equipollente o qualificazione professionale equiparabile:

A.1 - con almeno venti anni di comprovata effettiva esperienza professionale nel settore specifico in cui dovrà svolgere l'attività	L. 1.400.000
A.2 - con almeno dieci anni di comprovata effettiva esperienza professionale nel settore specifico in cui dovrà svolgere l'attività	» 1.200.000
A.3 - con almeno tre anni di comprovata effettiva esperienza professionale nel settore specifico in cui dovrà svolgere l'attività	» 1.000.000
B - personale munito di diploma di istruzione di secondo grado o di altro titolo di studio equipollente o di qualificazione professionale equiparabile, con almeno tre anni di comprovata effettiva esperienza professionale nel settore specifico in cui dovrà svolgere l'attività	» 250.000
C - personale tecnico qualificato, sprovvisto dei titoli previsti per le categorie *A* e *B*, con almeno tre anni di comprovata effettiva esperienza professionale nel settore specifico in cui dovrà svolgere l'attività	» 750.000

b) una indennità di servizio all'estero costituita dalla somma delle seguenti componenti:

1) una indennità di base mensile pari a L. 195.000 per il livello A.1, *L. 175.000 per il livello* A.2, *L. 155.000 per il livello* A.3, *L. 110.000 per il livello* B, *L. 95.000 per il livello* C;

2) una maggiorazione di sede pari al 40,75% dell'indennità di sede moltiplicato per un coefficiente di sede identico a quello fissato per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare dal luogo in cui l'esperto presta servizio.

Il decreto che dispone la missione stabilisce la classificazione del personale ai fini del trattamento economico.

Per qualificazioni professionali equiparabili alla laurea o a un diploma di istruzione di secondo grado, s'intendono quelle che normalmente presuppongono il possesso rispettivamente della laurea o del diploma di istruzione di secondo grado».

98G0023

DECRETO 4 luglio 1997, n. 493.

Regolamento recante norme sul trattamento economico del personale inviato in brevi missioni all'estero ai sensi degli articoli 17, 21, 24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, contenente il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 49/1987;

Visto il decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988, concernente il trattamento economico spettante al personale di cui all'articolo 17, lettere *a)*, *b)* e *c)* della predetta legge inviato in missione ed in particolare l'articolo 15 sulle indennità di servizio all'estero per le missioni di durata inferiore a quattro mesi;

Considerato il lungo tempo trascorso dall'emanazione del predetto decreto interministeriale, le rilevanti variazioni intervenute nei coefficienti di sede (che possono essere variati ai sensi del comma 2, paragrafo 2, del citato articolo 15), oltreché l'intervenuta creazione di nuovi Stati sovrani;

Rilevata anche la necessità di adeguare i coefficienti di sede a quelli applicabili al personale della rappresentanza diplomatica o consolare dei luoghi di missione, in conformità con quanto previsto per il personale del Ministero degli affari esteri;

Considerata anche l'opportunità di uniformare le indennità per le brevi missioni di cooperazione a quelle corrisposte da altre amministrazioni dello Stato ed in particolare dal Ministero degli affari esteri per missioni di analoga durata, differenziando altresì il trattamento economico del personale di cui all'articolo 17, lettera *c)*, da quello del personale di cui all'articolo 17, lettere *a)* e *b)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Ritenuta la necessità di attenersi alle indicazioni fornite dal citato parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 7 aprile 1997, n. 003298;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il testo dell'articolo 15 del decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863, è sostituito dal seguente:

«*1.* Al personale di cui all'articolo 17, lettera *a)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge per missioni di durata inferiore a quattro mesi, è corrisposto il trattamento di missione, comprensivo delle spese di viaggio, calcolato in base alle disposizioni del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modifiche, e comunque secondo le diarie vigenti.

2. Al personale di cui all'articolo 17, lettera *b)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge per missioni di durata inferiore a quattro mesi, è corrisposto il trattamento di missione all'estero calcolato come indicato al comma precedente.

A tal fine si applica la seguente tabella di equiparazione fra categorie di personale:

esperti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863/1988 al primo livello di retribuzione/dirigenti del personale civile delle amministrazioni dello Stato;

esperti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863/1988 al secondo livello di retribuzione - nona qualifica funzionale, del personale civile delle amministrazioni dello Stato;

esperti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863/1988 al terzo livello di retribuzione - ottava qualifica funzionale, del personale civile delle amministrazioni dello Stato.

3. Al personale di cui all'articolo 17, lettera *c)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi

dell'articolo 27 della stessa legge per missioni di durata inferiore a quattro mesi, è corrisposta un'indennità di servizio costituita dalla somma delle seguenti componenti:

una indennità di base giornaliera distinta secondo le seguenti categorie:

A.1 - personale munito di laurea o di altro titolo di studio equipollente o qualificazione professionale equiparabile con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale	L. 3.570
A.2 - personale munito di laurea o di altro titolo di studio equipollente o qualificazione professionale equiparabile con almeno dieci anni di comprovata effettiva esperienza professionale	» 2.674
A.3 - personale munito di laurea o di altro titolo di studio equipollente o qualificazione professionale equiparabile con almeno tre anni di comprovata effettiva esperienza professionale	» 1.920
B - personale munito di diploma di istruzione di secondo grado o di altro titolo di studio equipollente o qualificazione professionale equiparabili e con almeno tre anni di comprovata effettiva esperienza professionale	» 1.880
C - personale tecnico qualificato sprovvisto dei titoli richiesti per le categorie superiori con almeno tre anni di comprovata effettiva esperienza professionale	» 1.587

una maggiorazione di sede pari, per ogni giorno di missione, all'indennità di base giornaliera di cui sopra, moltiplicata per un coefficiente di sede identico a quello fissato alla data del 1° gennaio 1996 per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio.

4. Sono comunque a carico dell'amministrazione le spese di viaggio, ivi comprese quelle sostenute per gli spostamenti all'interno del Paese, effettuati — dal personale di cui precedente punto 3 — in esecuzione dell'incarico di missione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 luglio 1997

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 30

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 17 della legge n. 49/1987, è il seguente:

«Art. 17 *(Invio in missione)*. — 1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:

a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) personale a contratto di cui all'art. 12 e quello previsto dall'art. 16, comma 1, lettera *e)*;

c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale».

— Il D.I. n. 863/1988 non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* né è stato inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi.

Il testo dell'art. 15 della sopracitata legge n. 49/1987, è il seguente:

«Art. 15 *(Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)*. — 1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge.

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo.

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.

6. Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari ciò può avvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato

direzionale. Queste eccezionalità saranno specificatamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'art. 3, comma 6, lettera *c)*.

7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'unità tecnica centrale di cui all'art. 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'art. 9, comma 5.

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.

10. Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge».

Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

Per il testo delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 17 della legge n. 49/1987 vedi nelle note alle premesse.

Il R.D. n. 491/1926 reca: «Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero».

Il testo dell'art. 2 del sopra citato D.I. n. 863/1988, come sostituito dall'art. 2 del D.M. 4 luglio 1997, n. 492, è pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7.

Per il testo della lettera *c)* dell'art. 17 della legge n. 49/1987 vedi nelle note alle premesse.

98G0024

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 1998.

Accertamento del mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il presidente della commissione tributaria provinciale di Varese ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio per il periodo dal 18 novembre 1997 al 3 dicembre 1997, dovuto al trasloco presso la nuova sede della commissione;

Vista la relazione n. 250/97 del 16 dicembre 1997 del Servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio dal 18 novembre 1997 al 3 dicembre 1997;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Varese dal giorno 18 novembre 1997 al giorno 3 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 gennaio 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A0365

DECRETO 15 gennaio 1998.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 ha elevato al 10 per cento l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha stabilito le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 1997, che ha elevato al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che ha elevato dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 3 ottobre 1997 che fissa, tra l'altro, nell'allegata tabella *A* la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo più richiesta nel corso del 1997 è stata quella di L. 185.000 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base prevista dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58 per cento stabilita dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1997;

Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto 30 settembre 1997, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

TABELLA *A*

SIGARETTE Importi in lire per kg convenzionale (= 1000 sigarette)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
12.160	61.173	16.667	10.000	100.000
12.637	62.530	17.083	10.250	102.500
13.113	63.887	17.500	10.500	105.000
13.590	65.243	17.917	10.750	107.500
14.067	66.600	18.333	11.000	110.000
14.543	67.957	18.750	11.250	112.500
15.020	69.313	19.167	11.500	115.000
15.497	70.670	19.583	11.750	117.500
15.973	72.027	20.000	12.000	120.000
16.450	73.383	20.417	12.250	122.500
16.927	74.740	20.833	12.500	125.000
17.403	76.097	21.250	12.750	127.500
17.880	77.453	21.667	13.000	130.000
18.357	78.810	22.083	13.250	132.500
18.833	80.167	22.500	13.500	135.000
19.310	81.523	22.917	13.750	137.500
19.787	82.880	23.333	14.000	140.000
20.263	84.237	23.750	14.250	142.500
20.740	85.593	24.167	14.500	145.000
21.217	86.950	24.583	14.750	147.500
21.693	88.307	25.000	15.000	150.000
22.170	89.663	25.417	15.250	152.500
22.647	91.020	25.833	15.500	155.000
23.123	92.377	26.250	15.750	157.500
23.600	93.733	26.667	16.000	160.000
24.077	95.090	27.083	16.250	162.500
24.553	96.447	27.500	16.500	165.000
25.030	97.803	27.917	16.750	167.500
25.507	99.160	28.333	17.000	170.000
25.983	100.517	28.750	17.250	172.500
26.460	101.873	29.167	17.500	175.000
26.937	103.230	29.583	17.750	177.500
27.413	104.587	30.000	18.000	180.000
27.890	105.943	30.417	18.250	182.500
28.367	107.300	30.833	18.500	185.000
28.843	108.657	31.250	18.750	187.500
29.320	110.013	31.667	19.000	190.000
29.797	111.370	32.083	19.250	192.500
30.273	112.727	32.500	19.500	195.000
30.750	114.083	32.917	19.750	197.500
31.227	115.440	33.333	20.000	200.000
31.703	116.797	33.750	20.250	202.500

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
32.180	118.153	34.167	20.500	205.000
32.657	119.510	34.583	20.750	207.500
33.133	120.867	35.000	21.000	210.000
33.610	122.223	35.417	21.250	212.500
34.087	123.580	35.833	21.500	215.000
34.563	124.937	36.250	21.750	217.500
35.040	126.293	36.667	22.000	220.000
35.517	127.650	37.083	22.250	222.500
35.993	129.007	37.500	22.500	225.000
36.470	130.363	37.917	22.750	227.500
36.947	131.720	38.333	23.000	230.000
37.423	133.077	38.750	23.250	232.500
37.900	134.433	39.167	23.500	235.000
38.377	135.790	39.583	23.750	237.500
38.853	137.147	40.000	24.000	240.000
39.330	138.503	40.417	24.250	242.500
39.807	139.860	40.833	24.500	245.000
40.283	141.217	41.250	24.750	247.500
40.760	142.573	41.667	25.000	250.000
41.237	143.930	42.083	25.250	252.500
41.713	145.287	42.500	25.500	255.000
42.190	146.643	42.917	25.750	257.500
42.667	148.000	43.333	26.000	260.000
43.143	149.357	43.750	26.250	262.500
43.620	150.713	44.167	26.500	265.000
44.097	152.070	44.583	26.750	267.500
44.573	153.427	45.000	27.000	270.000
45.050	154.783	45.417	27.250	272.500
45.527	156.140	45.833	27.500	275.000
46.003	157.497	46.250	27.750	277.500
46.480	158.853	46.667	28.000	280.000
46.957	160.210	47.083	28.250	282.500
47.433	161.567	47.500	28.500	285.000
47.910	162.923	47.917	28.750	287.500
48.387	164.280	48.333	29.000	290.000
48.863	165.637	48.750	29.250	292.500
49.340	166.993	49.167	29.500	295.000
49.817	168.350	49.583	29.750	297.500
50.293	169.707	50.000	30.000	300.000
50.770	171.063	50.417	30.250	302.500
51.247	172.420	50.833	30.500	305.000
51.723	173.777	51.250	30.750	307.500
52.200	175.133	51.667	31.000	310.000
52.677	176.490	52.083	31.250	312.500

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
53.153	177.847	52.500	31.500	315.000
53.630	179.203	52.917	31.750	317.500
54.107	180.560	53.333	32.000	320.000
54.583	181.917	53.750	32.250	322.500
55.060	183.273	54.167	32.500	325.000
55.537	184.630	54.583	32.750	327.500
56.013	185.987	55.000	33.000	330.000
56.490	187.343	55.417	33.250	332.500
56.967	188.700	55.833	33.500	335.000
57.443	190.057	56.250	33.750	337.500
57.920	191.413	56.667	34.000	340.000
58.397	192.770	57.083	34.250	342.500
58.873	194.127	57.500	34.500	345.000
59.350	195.483	57.917	34.750	347.500
59.827	196.840	58.333	35.000	350.000
60.303	198.197	58.750	35.250	352.500
60.780	199.553	59.167	35.500	355.000
61.257	200.910	59.583	35.750	357.500
61.733	202.267	60.000	36.000	360.000
62.210	203.623	60.417	36.250	362.500
62.687	204.980	60.833	36.500	365.000
63.163	206.337	61.250	36.750	367.500
63.640	207.693	61.667	37.000	370.000
64.117	209.050	62.083	37.250	372.500
64.593	210.407	62.500	37.500	375.000
65.070	211.763	62.917	37.750	377.500
65.547	213.120	63.333	38.000	380.000
66.023	214.477	63.750	38.250	382.500
66.500	215.833	64.167	38.500	385.000
66.977	217.190	64.583	38.750	387.500
67.453	218.547	65.000	39.000	390.000
67.930	219.903	65.417	39.250	392.500
68.407	221.260	65.833	39.500	395.000
68.883	222.617	66.250	39.750	397.500
69.360	223.973	66.667	40.000	400.000
70.313	226.687	67.500	40.500	405.000
71.267	229.400	68.333	41.000	410.000
72.220	232.113	69.167	41.500	415.000
73.173	234.827	70.000	42.000	420.000
74.127	237.540	70.833	42.500	425.000
75.080	240.253	71.667	43.000	430.000
76.033	242.967	72.500	43.500	435.000
76.987	245.680	73.333	44.000	440.000
77.940	248.393	74.167	44.500	445.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
78.893	251.107	75.000	45.000	450.000
79.847	253.820	75.833	45.500	455.000
80.800	256.533	76.667	46.000	460.000
81.753	259.247	77.500	46.500	465.000
82.707	261.960	78.333	47.000	470.000
83.660	264.673	79.167	47.500	475.000
84.613	267.387	80.000	48.000	480.000
85.567	270.100	80.833	48.500	485.000
86.520	272.813	81.667	49.000	490.000
87.473	275.527	82.500	49.500	495.000
88.427	278.240	83.333	50.000	500.000
89.380	280.953	84.167	50.500	505.000
90.333	283.667	85.000	51.000	510.000
91.287	286.380	85.833	51.500	515.000
92.240	289.093	86.667	52.000	520.000
93.193	291.807	87.500	52.500	525.000
94.147	294.520	88.333	53.000	530.000
95.100	297.233	89.167	53.500	535.000
96.053	299.947	90.000	54.000	540.000
97.007	302.660	90.833	54.500	545.000
97.960	305.373	91.667	55.000	550.000
98.913	308.087	92.500	55.500	555.000
99.867	310.800	93.333	56.000	560.000
100.820	313.513	94.167	56.500	565.000
101.773	316.227	95.000	57.000	570.000
102.727	318.940	95.833	57.500	575.000
103.680	321.653	96.667	58.000	580.000
104.633	324.367	97.500	58.500	585.000
105.587	327.080	98.333	59.000	590.000
106.540	329.793	99.167	59.500	595.000
107.493	332.507	100.000	60.000	600.000

98A0387

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova agricoltura» a r.l., in Candela.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1074(20.11.97) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova agricoltura» a r.l., con sede in Candela, costituita per rogito notaio Vincenzo Frattaruolo in data 19 marzo 1986, repertorio n. 7707, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8059; B.U.S.C. posizione n. 3428/218938, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0305

DECRETO 15 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Giovani Sud» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1074(20.11.97) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Giovani Sud» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 10 maggio 1985, repertorio n. 133504, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7312; B.U.S.C. posizione n. 3172/211619, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0306

DECRETO 15 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Tele Radio Luna Gargano» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1074(20.11.97) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Tele Radio Luna Gargano» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Valentino Caiola in data 21 novembre 1979, repertorio n. 18331, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4480; B.U.S.C. posizione n. 2959/205444, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0307

DECRETO 15 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cuniapulia» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1074(20.11.97) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Cuniapulia» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Germano Benincasa in data 16 gennaio 1984, repertorio n. 168, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6383; B.U.S.C. posizione n. 2909/202650, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0308

DECRETO 7 gennaio 1998.

Determinazione, per l'anno 1998, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernente le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 comma 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1997 pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1997, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1997 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1997;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 1998 alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1998 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1998, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.

Art. 3.

I valori convenzionali individuati nelle unite tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Art. 4.

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
PINZA

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

SETTORE	QUALIFICHE				
Industria	Impiegati direttivi con responsabilita' polisettoriali 5023000	Impiegati con funzioni direttive semplici 4364000	Impiegati di concetto ed assimilati 3531000	Impiegati d'ordine ed operai specializzati 3068000	Operai 2608000
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati direttivi con responsabilita' polisettoriali 5023000	Impiegati con funzioni direttive semplici 4364000	Impiegati di concetto ed assimilati 3531000	Impiegati d'ordine ed operai specializzati 3068000	Operai 2608000
Credito	Terza area profess IV livello 4840000	Terza area profes III livello 4610000	Terza area profess II livello 4456000	Terza area profess I livello 4304000	Seconda area professionale 3689000
Assicurazioni	Capi ufficio 4257000	Vice capi ufficio 3873000	Impiegati di concetto 3605000	Impiegati d'ordine 3310000	Ausiliari 3030000
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 3325000	Impiegati di conc((II e III livello) 3122000 2925000	Personale d'ordine (IV livello) 2774000	Altro personale (V livello) 2680000	Altro personale (VI livello) 2000000

SETTORE	QUALIFICHE				
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali (funz. II categoria)	Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalita' (funz III categoria)	Impiegati di concetto e operatori aereonautici (III livello)	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)	Impiegati e operai VI, VII, VIII, IX livello contrattuale)
	4635000	4235000	3972000	3309000	3179000

SETTORE	QUALIFICHE						
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 5748000	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 4840000	Assistenti attivita' professionali e capi squadra (V livello) 4319000	Maestranze qualificate (III e IV livello) 4105000	Aiuti attivita' tecniche e professionali (II livello) 3372000	Operai generici 3107000	Generici cinematografici 2960000
	Impiegati direttivi 3274000	Impiegati con funzioni direttive 2940000	Impiegati di concetto 2674000	Impiegati d' ordine 2419000	Operai specializzati 2607000	Operai 2288000	
Spettacolo	Professori d' orchestra 3107000	Artisti del coro 2347000	Tersicorei 2785000	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale	2316000		
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 3090000	Impiegati d' ordine e operai qualificati 2646000	Operai 2440000				

SETTORE	QUALIFICHE					
	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)	Operai specializzati super	Operai specializzati
Agricoltura	2268000	2090000	1933000	1842000	2102000	2015000

SETTORE	QUADRI					
	Fascia	Retribuzione nazionale				Retribuzione convenzionale
Industria	I		Fino a		5378000	5378000
	II	da	5378001	a	6147000	6147000
	III	da	6147001	in poi		7043000
Autotrasporto e spedizione merci	I		Fino a		5378000	5378000
	II	da	5378001	a	6147000	6147000
	III	da	6147001	in poi		7043000
Credito	I		Fino a		4995000	4995000
	II	da	4995001	in poi		5378000
Agricoltura	Unica		—			2407000
Assicurazioni	I		Fino a		4456000	4456000
	II	da	4456001	a	4916000	4916000
	III	da	4916001	in poi		5378000
Commercio	I		Fino a		3235000	3235000
	II	da	3235001	a	4088000	4088000
	III	da	4088001	in poi		4907000
Trasporto aereo	I		Fino a		5559000	5559000
	II	da	5559001	a	6354000	6354000
	III	da	6354001	in poi		7280000

DIRIGENTI

SETTORE	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Industria	I	Fino a 7999000	7999000
	II	da 7999001 a 10491000	10491000
	III	da 10491001 a 13637000	13637000
	IV	da 13637001 a 17044000	17044000
	V	da 17044001 in poi	20324000
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 7999000	7999000
	II	da 7999001 a 10491000	10491000
	III	da 10491001 a 13637000	13637000
	IV	da 13637001 a 17044000	17044000
	V	da 17044001 in poi	20324000
Credito	I	Fino a 7868000	7868000
	II	da 7868001 a 10541000	10541000
	III	da 10541001 a 12587000	12587000
	IV	da 12587001 a 14477000	14477000
	V	da 14477001 in poi	16993000
Agricoltura	Unica	—	4170000
Assicurazioni	I	Fino a 7868000	7868000
	II	da 7868001 a 10541000	10541000
	III	da 10541001 a 12587000	12587000
	IV	da 12587001 a 14477000	14477000
	V	da 14477001 in poi	16993000
Commercio	I	Fino a 7479000	7479000
	II	da 7479001 a 9665000	9665000
	III	da 9665001 a 11814000	11814000
	IV	da 11814001 in poi	13963000
Trasporto aereo	I	Fino a 8269000	8269000
	II	da 8269001 a 10845000	10845000
	III	da 10845001 a 14099000	14099000
	IV	da 14099001 a 17622000	17622000
	V	da 17622001 in poi	21011000

GIORNALISTI

SETTORE	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Giornalismo	I	Fino a 4350000	4350000
	II	da 4350001 a 7091000	7091000
	III	da 7091001 a 8380000	8380000
	IV	da 8380001 a 9830000	9830000
	V	da 9830001 in poi	11529000

98A0349

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 gennaio 1998.

Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

Visto il precedente decreto ministeriale del Tesoro del 1° dicembre 1995;

Ritenuta la necessità di modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 3 dicembre 1997 e 22 dicembre 1997;

Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 17 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto dei mutui

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno specifica destinazione e possono avere per oggetto, nell'ambito delle finalità pubbliche perseguite dagli enti mutuatari:

a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;

b) l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;

c) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili;

d) gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Procedura di finanziamento

1. La procedura di finanziamento si articola in:

a) adesione di massima;

b) concessione;

c) erogazioni.

2. In presenza di particolari esigenze legate alla natura degli investimenti da finanziare ovvero alla tipologia dei fondi utilizzati, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti può introdurre modifiche alla procedura di cui al comma precedente.

Art. 3.

Adesione di massima

1. L'adesione di massima viene fornita sulla base di una richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e la quantificazione del fabbisogno finanziario, quali individuati dagli atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario.

2. L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

Art. 4.

Concessione

1. La concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonché, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo. La Cassa può richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

2. La concessione viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.

3. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie «Determine», le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.

Art. 5.

Erogazioni

1. I mutui sono somministrati, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute da imputare in conto mutuo.

2. Il soggetto mutuatario risponde della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto. La Cassa resta comunque estranea ai rapporti tra il mutuatario e i suoi creditori.

3. Sui mutui concessi con oneri a totale carico del mutuatario, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'ammontare del mutuo, la Cassa può, su richiesta, somministrare il residuo capitale, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo del finanziamento ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque inferiore al limite di importo fissato per le devoluzioni dal consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Garanzie

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti:

a) per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari;

b) per i soggetti di diritto privato: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale;

c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purché sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario;

d) con la cessione di contributi in semestralità o annualità, concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire determinati investimenti, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

2. La Cassa può accettare delegazioni di pagamento rilasciate da un soggetto mutuatario a garanzia di un mutuo assunto da altro mutuatario.

3. Le delegazioni di pagamento costituiscono il tesoriere o il cassiere debitore principale nei confronti della Cassa depositi e prestiti e sono sempre rilasciate «pro solvendo» e non «pro soluto».

Art. 7.

Contributi statali o regionali

1. I contributi statali o regionali possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.

2. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo.

3. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa può scontare le semestralità o annualità di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale delle stesse semestralità o annualità.

Art. 8.

Modalità di ammortamento

1. I mutui sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni, mediante rate comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

2. Su richiesta degli enti mutuatari, le quote di ammortamento di loro pertinenza possono decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

3. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

Art. 9.

Interessi attivi, passivi e recupero coattivo

1. Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento, da versare con valuta 31 dicembre di ciascun anno di preammortamento entro il successivo 31 gennaio.

2. Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento, parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari, così come previsto dall'art. 20, comma 1 della legge n. 3/1979.

3. Sulle somme dovute alla Cassa a qualsiasi titolo, in caso di ritardo nel pagamento devono essere corrisposti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, ad un tasso superiore del 50 per cento quello di concessione vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.

4. Per il recupero dei crediti di mora o delle somme comunque dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa può estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.

5. È in facoltà della Cassa di sospendere ogni erogazione in conto mutui in caso di morosità.

Art. 10.

Devoluzione

1. È consentito l'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che:

a) si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto;

b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.

2. È consentita la devoluzione del residuo capitale da somministrare accertato su mutui diversi, per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che:

a) si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'art. 1 del presente decreto;

b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli mutui;

c) i singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale.

3. Non è consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verrà periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Estinzione anticipata, rinuncia o revoca

1. La Cassa depositi e prestiti può aderire alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto, da operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il residuo debito stesso.

2. Nel caso di revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa, verranno restituite al soggetto mutuatario e agli eventuali altri enti pagatori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca. Il consiglio di amministrazione può, in casi particolari, deliberare di restituire parzialmente anche la quota interessi delle rate di ammortamento pagate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca.

3. È in facoltà del soggetto mutuatario rinunciare al mutuo concesso anteriormente alla data di inizio del relativo ammortamento.

4. Nel caso di rinuncia e per la revoca che intervenga anteriormente alla data di inizio del periodo di ammortamento, sarà posta a carico del soggetto mutuatario una commissione dell'1 per cento sull'importo mutuato, con un massimo stabilito periodicamente dal consiglio di amministrazione sulla base delle spese di amministrazione mediamente sostenute per tali operazioni.

Art. 12.

Responsabilità

1. Il rappresentante legale ovvero il responsabile del procedimento del soggetto mutuatario risponde nei confronti della Cassa della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/1983 non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonché sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte del soggetto mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giusitificativa di spesa che è alla base della domanda di somministrazione.

3. Ai sensi del citato art. 13 della legge n. 197/1983, gli atti compiuti in difformità sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto ad accertare il rispetto delle forme di pubblicità di cui al successivo art. 13.

Art. 13.

Pubblicità

1. I soggetti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale».

2. Analoga dicitura deve risultare nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la Cassa quale istituto mutuante.

Art. 14.

Norma finale

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale del Tesoro 1° dicembre 1995.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0337

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Approvazione delle linee generali della «Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici». (Deliberazione n. 211/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la convenzione sui cambiamenti climatici fatta a New York nel marzo 1992;

Vista la delibera CIPE del 24 febbraio 1994 relativa al programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica;

Vista la prima comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici di cui il CIPE ha preso atto in data 10 gennaio 1995;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea per l'ambiente in data 3 marzo 1997;

Vista la nota n. 3148/12 del 26 novembre 1997 del Ministero dell'ambiente che trasmette lo schema della «Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici»;

Ritenuto che, in attesa degli impegni che verranno assunti nella Conferenza di Kyoto (1-10 dicembre 1997) e delle conseguenti decisioni che potranno essere adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea per l'ambiente previsto per il marzo 1998, possano essere condivise le linee generali di detta comunicazione, sia come adempimento di impegni internazionali, sia come misure tendenti a perseguire l'obiettivo nazionale di miglioramento della qualità ambientale;

Tenuto conto degli ulteriori effetti positivi che potrebbero derivare dagli interventi individuati, in termini di politica energetica e di sostegno all'occupazione;

Ritenuto opportuno delineare i percorsi procedurali per l'approvazione da parte del CIPE dei programmi attuativi, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività preparatorie in vista di una definizione degli obiettivi, coerente con le richiamate decisioni a livello internazionale;

Delibera:

1. Il Governo presenterà alle sedi internazionali competenti la seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici predisposta dal Ministero dell'ambiente di cui alle premesse.

2. Entro il 30 aprile 1998 verranno sottoposti al CIPE gli specifici programmi — predisposti da ciascuna amministrazione competente — attuativi degli impegni scaturenti dalle decisioni internazionali richiamate in premessa.

I programmi riguarderanno in particolare politiche e misure per:

lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

la riduzione delle emissioni di gas serra dai settori di produzione, trasporto e distribuzione di energia;

l'incremento dell'efficienza energetica presso i settori produttivi e gli utenti civili;

il contenimento delle emissioni di gas di serra riferibili al settore dei trasporti;

la riduzione delle emissioni negli altri settori diversi dall'energia;

la cooperazione internazionale per la riduzione delle emissioni globali;

la ricerca e il monitoraggio in materia di prevenzione e riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio;

la formazione e informazione sulle tematiche del cambiamento climatico globale.

3. Nella predisposizione dei programmi di contenimento delle emissioni di gas di serra verranno favorite quelle misure:

che presentino un più favorevole rapporto fra risorse impegnate e risultati attesi;

che siano coerenti con gli obiettivi generali di politica economica e che, in particolare, insieme agli effetti di riduzione delle emissioni, concorrano:

al consolidamento e sviluppo dell'occupazione;

al miglioramento della bilancia dei pagamenti;

al rafforzamento del sistema produttivo;

al riequilibrio territoriale;

alla riduzione della dipendenza energetica;

che prevedano un significativo coinvolgimento finanziario di operatori privati;

che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie.

4. I programmi dovranno individuare le occorrenze finanziarie necessarie alla loro attuazione, indicando le diverse fonti e modalità di finanziamento (pubbliche, private, manovre tariffarie, project financing). Even-

tuali azioni attivate prima della definizione di detti programmi dovranno comunque trovare copertura finanziaria sugli stanziamenti delle singole amministrazioni interessate.

5. Al fine di conseguire un più elevato livello di integrazione nella elaborazione dei surrichiamati programmi attuativi è istituito un gruppo di lavoro interministeriale presieduto dal Ministero dell'ambiente e composto dai Ministeri dell'industria, dei lavori pubblici, delle politiche agricole, del tesoro, bilancio e programmazione economica, dei trasporti, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con la partecipazione di rappresentanti delle regioni.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

98A0291

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Direttive per la revisione delle tariffe autostradali. (Deliberazione n. 213/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, con la quale è stato, tra l'altro, definito lo schema regolatore a regime per il settore autostradale ed è stata tracciata la tempistica per la stipula delle nuove convenzioni;

Vista la propria delibera 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, con la quale si è proceduto all'eliminazione di un errore materiale rilevato nella stesura finale di detta delibera;

Preso atto che la citata delibera del 20 dicembre 1996 è stata assunta in conformità alle raccomandazioni formulate dal NARS, istituito quale proprio organo consultivo in materia tariffaria con delibera dell'8 maggio 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996);

Preso atto che nella stesura finale delle suddette raccomandazioni e conseguentemente nella delibera più volte richiamata la formula adottata per determinare la «variazione tariffaria ponderata», da applicare nei singoli anni, è riportata in modo tale da ingenerare qualche dubbio interpretativo;

Ritenuto di procedere alla modifica della formula stessa;

Delibera:

La formula riportata nella seconda parte del punto 1.2 della propria delibera in data 20 dicembre 1996, meglio specificata in premessa, e concernente la determinazione della «variazione tariffaria ponderata» (*ΔT*) è sostituita dalla formula seguente:

$$\Delta T = \left[\left(\sum_{i=1}^{n} p_i^{t} q_i^{t-1} \Big/ \sum_{i=1}^{n} p_i^{t-1} q_i^{t-1} \right) - 1 \right] \times 100$$

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 366

98A0292

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Riprogrammazione dei fondi provenienti da revoche a valere sulle risorse della legge 1° marzo 1986, n. 64. Regione Sicilia. (Deliberazione n. 243/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, con il quale sono state trasferite alle amministrazioni centrali dello Stato le competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un Fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità indicate dal decreto stesso, in vista di una loro ripartizione alle amministrazioni centrali competenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che apporta modifiche al comma 5 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con priorità per gli interventi localizzati nei territori ove ricadono i finanziamenti revocati;

Vista la delibera di giunta regionale n. 420 del 21 settembre 1995 con la quale si segnalano gli interventi da riprogrammare sui fondi provenienti da revoche della legge n. 64/1986;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995 con la quale è stata assegnata in via programmatica alla regione Sicilia la somma complessiva di lire 148,618 miliardi a valere sulla disponibilità del predetto Fondo ex art. 19, al quale sono affluite le risorse rinvenienti dai finanziamenti *ex lege* n. 64/1986 successivamente revocati;

Considerato che tale deliberazione nel ripartire la predetta somma di lire 148,618 miliardi fra i vari interventi da realizzare, ha altresì subordinato l'effettiva erogazione delle risorse alla presentazione della relativa progettazione esecutiva da parte della regione stessa al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, per la valutazione dell'impatto socio-economico nell'area e dell'attivazione occupazionale diretta ed indiretta;

Considerato che nel febbraio 1996 la regione Sicilia ha inviato la documentazione riguardante i lavori di rettifica della banchina Quattroventi ed approfondimento dei fondali antistanti - completamento (comune di Palermo) dichiarando, altresì, l'immediata cantierabilità dell'opera;

Vista la relazione n. 8/1554 del 2 dicembre 1997 del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici relativa all'impatto socio-economico ed occupazionale del suddetto intervento;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È ammesso a finanziamento, a carico del Fondo ex art. 19 richiamato in premessa, il seguente intervento:

comune di Palermo lavori di rettifica della banchina Quattroventi ed approfondimento dei fondali antistanti - completamento: lire 17,968 miliardi.

2. Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche di competenza sullo stato di attuazione dell'intervento.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 31 dicembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 367

98A0293

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE Lomé, firmato a Bruxelles il 20 dicembre 1995.

Il giorno 16 dicembre 1997 è stata perfezionata la procedura prevista per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo interno anzidetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 agosto 1997, n. 316, pubblicata sul supplemento ordinario n. 189/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1997.

Conformemente all'art. 35 l'accordo è approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore dell'accordo stesso. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

98A0350

Rilascio di exequatur

In data 13 gennaio 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Carmen Luisa Barahona, console generale della Repubblica del Panama.

98A0351

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia Isolabella a r.l., in Cisterna, in liquidazione

Con decreto direttoriale in data 12 dicembre 1997 il rag. Daniele Arisi è stato nominato liquidatore della cooperativa edilizia Isolabella a r.l., con sede in Cisterna (Latina), in sostituzione del sig. Domenico Lo Presti ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

98A0338

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 gennaio 1998

Dollaro USA	1777,15
ECU	1942,42
Marco tedesco	984,95
Franco francese	294,02
Lira sterlina	2928,92
Fiorino olandese	873,98
Franco belga	47,741
Peseta spagnola	11,615
Corona danese	258,61
Lira irlandese	2471,48
Dracma greca	6,232
Escudo portoghese	9,628
Dollaro canadese	1227,06
Yen giapponese	14,018
Franco svizzero	1211,42
Scellino austriaco	139,99
Corona norvegese	238,26
Corona svedese	223,57
Marco finlandese	325,40
Dollaro australiano	1174,70

98A0425

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Soppressione delle scuole autonome di ostetricia di Brescia, Caserta, Foggia, Isernia, Mantova, Matera, S. Giovanni Rotondo, Savona e Udine.

Con decreti in data 23 settembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro è stata disposta la soppressione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle scuole autonome di ostetricia di Brescia, Caserta, Foggia, Isernia, Mantova, S. Giovanni Rotondo, Savona e Udine.

Per effetto dei predetti provvedimenti le scuole sopra richiamate, istituite ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, hanno cessato la loro attività al termine dell'anno scolastico 1996-97.

Con decreto in pari data è stata altresì disposta la soppressione della scuola autonoma di ostetricia di Matera dal 23 dicembre 1992.

98A0339

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: C01A - Chimica analitica; disciplina: chimica analitica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica; la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo

98A0352

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltè interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: A02A «Analisi matematica», disciplina: «analisi matematica».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0340

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, recante: «Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'art. 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1997).

Nel decreto legislativo specificato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 4, nel quinto capoverso delle premesse, dove è scritto: «Acquisito il parere della competente *commissione* unificata ...», leggasi: «Acquisito il parere della competente *Conferenza* unificata ...»;

alla pag. 7, all'art. 5, comma 1, nel testo che ha sostituito l'art. 52, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dove è scritto: «... ai sensi dell'articolo *12* della legge 5 agosto 1978, n. 468, ...», leggasi: «... ai sensi dell'articolo *11* della legge 5 agosto 1978, n. 468, ...».

98A0407

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500